

-----allegato A) al rep.n. 32255 fasc.n. 14945-----

-----**STATUTO**-----

-----**Fondazione "Città di Roncade"**-----

-----**Articolo 1 Costituzione**-----

È costituita una Fondazione denominata "Città di Roncade", con sede legale nel Comune di Roncade (TV).-----

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.-----

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.-----

-----**Articolo 2 Delegazioni e uffici**-----

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione Veneto. Eventuali delegazioni e uffici non aventi carattere operativo potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.-----

-----**Articolo 3 Scopi della fondazione**-----

La Fondazione persegue finalità di miglioramento della qualità

della vita nel territorio del Comune di Roncade mediante la promozione, il sostegno e la gestione di interventi finalizzati alla tutela sociale delle persone e delle famiglie, in particolare a favore delle fasce deboli e disagiate, attraverso la gestione di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria come quelli, a titolo esemplificativo, della Residenza Sanitaria Assistita e del centro diurno, nonché di altri servizi di interesse sociale in genere, quali i servizi educativi, formativi e sportivi.-----

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale attraverso progetti di intervento che tengono conto delle priorità indicate sia dall'Amministrazione comunale che dagli altri enti pubblici preposti istituzionalmente alle attività della Residenza Sanitaria Assistita delle esigenze relative ai servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria. Inoltre intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione e/o che ne condividano lo spirito e le finalità collaborando al miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali territoriali.-----

La Fondazione non persegue finalità di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può distribuire utili o altre attività patrimoniali. Informa, inoltre, la propria at-



tività al principio del rispetto del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.-----

-----**Articolo 4 Attività strumentali, accessorie e connesse**-----

La Fondazione mira a realizzare e promuovere iniziative o progetti di servizio nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolti a singoli, famiglie, istituzioni pubbliche e/o associazioni mediante:-----

a) la realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali, di sollievo, diurni, territoriali e domiciliari per persone autosufficienti e non autosufficienti e comunque soggetti svantaggiati e in stato di bisogno con priorità di risposta ai cittadini residenti nel Comune di Roncade;-----

b) l'offerta di servizi educativi e formativi rivolti in particolare ai minori;-----

c) la realizzazione di iniziative ed attività sportive finalizzate alla promozione della socializzazione e della crescita della persona.-----

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere ogni negozio giuridico consentito dalla legge.-----

Potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:--

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di

superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;-----

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;-----

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti purché tali operazioni siano strumentali al perseguimento degli scopi statutari;-----

e) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi statutari attività di promozione, organizzazione di seminari, di corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;-----

f) accettare donazioni ed ogni atto di liberalità;-----



g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da realizzare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi oltre alla più ampia tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.-----

-----**Articolo 5 Patrimonio**-----

Il patrimonio della Fondazione è composto:-----

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore Promotore, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;-----

b) dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Comune di Roncade e da altri enti o privati;-----

c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----

d) dai lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio

stesso;-----

e) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----

f) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-----

g) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici e privati.-----

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, e delle attività strumentali, accessorie e connesse ai medesimi. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.-----

-----**Articolo 6 Fondo di gestione**-----

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:-----

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti;-----

d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.-----



Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività tipiche connesse a quelle istituzionali nonché delle attività accessorie ed integrative delle medesime.-----

-----Articolo 7 Esercizio sociale-----

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.-----

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva la programmazione annuale e pluriennale dell'attività della Fondazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione del Presidente e dalla relazione del Revisore, deve essere trasmesso al Fondatore Promotore, agli altri fondatori e pubblicato sul sito internet della Fondazione entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme di volta in volta vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile.-----

Gli eventuali utili delle gestioni annuali dovranno essere im-

piegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.-----

È vietata la distribuzione di utili di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.---

-----Articolo 8 Membri della Fondazione-----

I membri della Fondazione si dividono in:-----

- Fondatore Promotore;-----

- Fondatori;-----

- Partecipanti.-----

-----Articolo 9 Fondatori promotori e Fondatori-----

È Fondatore promotore il Comune di Roncade, che ha sottoscritto l'atto costitutivo. Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, enti e società, che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata annualmente nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso.-----

L'ingresso di nuovi fondatori è consentito in ogni tempo, sulla base delle esigenze gestionali della Fondazione per il mi-



glier conseguimento delle finalità fondative.-----

Il Consiglio di amministrazione verifica con cadenza almeno annuale l'esigenza e/o l'opportunità di individuare nuovi fondatori e procede alla sollecitazione di candidature e alla successiva selezione delle stesse mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.-----

-----Articolo 10 Partecipanti-----

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti e Società che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, dal Consiglio di amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.-----

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente corrisposto.-----

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche, giuridiche e società nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede anche all'estero.----

-----Articolo 11 Esclusione e recesso-----

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei Componenti l'esclusione di Fondatori e Partecipanti

per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:-----

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.-----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;-----

b) apertura di procedure di liquidazione;-----

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.-----

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.-----

-----Articolo 12 Organi della Fondazione-----

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di amministrazione;-----

- il Presidente della Fondazione, che presiede altresì il Consiglio di Amministrazione;-----

- il Collegio dei Partecipanti-----

- il Revisore.-----

-----Articolo 13 Consiglio di amministrazione-----

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti.-----

La composizione sarà la seguente:-----

a) tre componenti, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dal Sindaco del Comune di Roncade, quale Fondatore Promotore;-----

b) un componente nominato dagli altri Fondatori;-----

c) un componente nominato dal Collegio dei Partecipanti.-----

I suddetti componenti saranno scelti tra persone di riconosciuta moralità, onestà, autorevolezza, conoscenza della comunità e disponibilità all'impegno sociale.-----

Il Consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri nominati dal Fondatore Promotore.-----

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni, possono essere rinominati e scadono alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Alla scadenza del mandato i componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono



nel loro ufficio fintantoché non entrino in carica i rispettivi successori. Il Consiglio di Amministrazione in regime di proroga esercita solo i poteri di ordinaria amministrazione.---

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:-----

a) trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 20 del presente Statuto;-----

b) trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21 del presente Statuto;-----

c) non aver comunicato la sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 22 del presente Statuto;----

d) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;-----

e) l'aver subito condanne definitive per reati finanziari e fallimentari;-----

f) l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;-----

g) l'aver compiuto atti che violano gli scopi della Fondazione;-----

h) l'aver compiuto gravi violazioni delle convenzioni stipulate con enti pubblici.-----

I componenti gli organi della Fondazione sono esclusi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:-----

a) condanna con sentenza non definitiva per reati contro la persona, la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;----

b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.-----

I componenti gli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza delle situazioni di cui al comma precedente.-----

Qualora, prima della scadenza, vengano meno uno o più amministratori, questi vengono sostituiti dai soggetti che li avevano nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione può competere un'indennità di carica stabilita entro il limite massimo di quella attribuita al Vice Sindaco del Comune di Roncade per il Presidente e nel 50% (cinquanta per cento) del limite massimo di quella attribuita all'Assessore del Comune di Roncade per gli altri.-----

L'indennità di ciascun componente è determinata in relazione alle attività svolte dalla Fondazione ed alle responsabilità che ne derivano.-----

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni



dei suoi membri, determinandone il compenso in proporzione alla gravosità ed alla responsabilità dell'incarico nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'indennità spettante all'Assessore del Comune di Roncade.-----

-----**Articolo 14 Compiti del Consiglio di amministrazione**-----

Al Consiglio di amministrazione spetta la gestione della Fondazione e il compimento di tutte le operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi fondativi.-----

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione, provvedendo alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'attività e per la gestione. Verifica, altresì, la rispondenza dei risultati dell'attività e della gestione degli indirizzi impartiti anche mediante strumenti di controllo.-----

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.-----

In particolare provvede a:-----

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi istituzionali;-----

b) realizzare le attività programmate;-----

c) fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti ai sensi del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;---

d) verificare per i componenti il Consiglio di Amministrazione i requisiti e le incompatibilità, nonché adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza che dovranno essere motivatamente adottati;-----

e) nominare al proprio interno il Vice Presidente Vicario;-----

f) individuare i settori di attività della Fondazione;-----

g) nominare il Revisore;-----

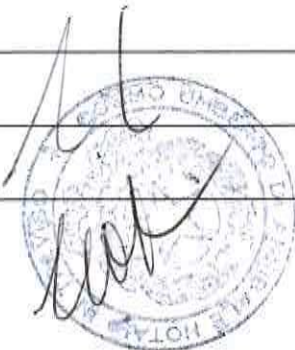
h) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;-----

i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.-----

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, il suo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole di un numero di amministratori pari ai due terzi degli amministratori in carica approssimato per eccesso all'unità, sentito il Fondatore Promotore.-----

-Articolo 15 Convocazione e funzionamento del Consiglio di am-
-----ministrazione-----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In



caso di necessità o di urgenza, la comunicazione può avvenire

almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

della seduta, la data, il luogo e l'ora.-----

Il Consiglio di Amministrazione è comunque regolarmente con-

vocato se sono presenti tutti i consiglieri in carica.-----

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della

maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto

stabilito al precedente articolo 14.-----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua

assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza

anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal

Consigliere più anziano d'età.-----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, fir-

mato da chi presiede il Consiglio medesimo e da chi svolge le

funzioni di Segretario.-----

-Articolo 16 Presidente della Fondazione e Vice Presidente Vi--

-----cario-----

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza

della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a

qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. In parti-

colare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni,

imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine

di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli deve:

- sovrintendere all'andamento generale della Fondazione ed alla gestione del patrimonio e dei servizi;

- curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne le modifiche qualora si renda necessario;

- firmare gli atti e quanto necessario per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, adottando, in caso d'urgenza, e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio d'Amministrazione, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente riunisce i componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione almeno una volta all'anno.

Articolo 17 Direttore

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, previo avviso pubblico, un Direttore, stabilendone requisiti, attribuzioni, funzioni, compenso e durata dell'incarico rinnovabi-



le, che non può essere superiore alla durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.

-----Articolo 18 Collegio dei Partecipanti-----

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti nomina il membro del Consiglio di amministrazione di sua competenza.

-----Articolo 19 Revisore-----

Il Revisore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili ed è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa redigendone apposite relazioni.

Il Revisore può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato per una sola volta.

-----Articolo 20 Requisiti di onorabilità-----

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

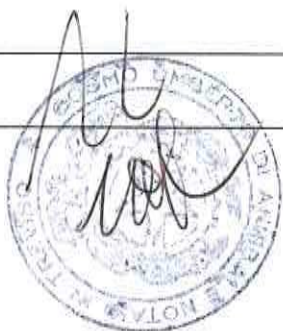
Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate,

non possono essere ricoperte da:-----

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materiale esplodenti, o per un delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;--

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;-----

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva



alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;-----

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con un provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,-----

-----**Articolo 21 Incompatibilità e ineleggibilità**-----

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, e di Revisore della Fondazione:-----

a) coloro che, in qualsiasi momento, si trovassero nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 20 dello Statuto;-----

b) il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri comunali, i revisori dei conti del Comune di Roncade, i dipendenti del Comune di Roncade, e i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado, i conviventi, i soci o collaboratori in attività di lucro dei medesimi;-----

c) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti degli organi della Fonda-

zione;-----

d) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado inclusi;-----

e) coloro che esercitano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo di uno dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione, ovvero abbiano con tali soggetti rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Revisore.-----

-----Articolo 22 Conflitto di interessi-----

I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado inclusi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.-----

-----Articolo 23 Estinzione dalla Fondazione-----

La Fondazione si estingue quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.-----

In questi casi non è consentita la trasformazione di cui al-



l'art. 28 del c.c. ed i beni residui verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 14, al Comune di Roncade, sentito l'organismo di controllo con vincolo di destinazione di tali beni per il perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita. I beni mobili e immobili conferiti in diritto d'uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione tornano nella disponibilità dei rispettivi soggetti proprietari.-----

-----**Articolo 24 Norma di rinvio**-----

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.--

Treviso li 19 dicembre 2018.-----

F.to Giovanni Mazzon-----

F.to Miotto Cesare-----

F.to Luca Campana-----

F.to Umberto Cosmo - Notaio L.S.-----

**COPIA AUTENTICA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE NEI MIEI ROGITI CHE RILASCIO**

per la parte richiedente -
TREVISO, LI 25/1/2019 -

Umberto Cosmo



[illegible]